

DELIBERAZIONE 1 APRILE 2020

114/2020/R/EEL

APPROVAZIONE DELLA METODOLOGIA PER LO *SPLITTING* DELLA CAPACITÀ RILEVANTE PER L'ORIZZONTE TEMPORALE DI LUNGO TERMINE PER LA REGIONE (CCR) GRIT, AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/1719 (FCA)

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1104^a riunione del 1 aprile 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 713/2009), che ha istituito un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (EU) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 942/2019), che ha abrogato e sostituito il Regolamento 713/2009;
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 714/2009);
- il regolamento (EU) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 che ha abrogato e sostituito il Regolamento 714/2009);
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione del 26 settembre 2016 (di seguito: Regolamento FCA);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 19 novembre 2004, 205/04 (di seguito: deliberazione 205/04);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2017, 333/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 333/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 ottobre 2017, 703/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 703/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2018, 411/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 411/2018/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 17 settembre 2019, 379/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 379/2019/R/eel);
- la decisione ACER 06-2016 del 17 novembre 2016 (di seguito: decisione ACER 06-2016) recante la definizione delle Regioni per il Calcolo della Capacità - *Capacity Calculation Regions* (di seguito: CCR) con cui viene in particolare identificata la regione *Greece-Italy* (di seguito: CCR GRIT) cui appartengono i confini tra Italia Zona Sud e Grecia e i confini fra le zone interne al territorio nazionale;
- il documento “*CCR Greece-Italy Energy Regulators’ Regional Forum - Rules of Procedure*” (di seguito: *Rules of Procedure GIERRF*) con cui si è istituita, su base volontaria, la piattaforma *Greece-Italy Energy Regulators’ Regional Forum* (di seguito: GIERRF) ove i rappresentanti legali di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla Regione *Greece-Italy*, o i loro delegati, esprimono ufficialmente l’intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i “termini e condizioni o le metodologie”, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del regolamento FCA;
- il documento “*Greece-Italy TSOs proposal for splitting long-term cross-zonal capacity in accordance with Article 16 of the Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a Guideline on Forward Capacity Allocation*” di gennaio 2019 (di seguito: proposta di GRIT *splitting* FCA);
- il documento “*Greece-Italy TSOs proposal for splitting long-term cross-zonal capacity in accordance with Article 16 of the Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a Guideline on Forward Capacity Allocation*” di novembre 2019 (di seguito: proposta di GRIT *splitting* FCA emendata);
- la comunicazione della Società Terna S.p.A. (di seguito: Terna), del 29 gennaio 2019, prot. Autorità 2386 del 30 gennaio 2019 (di seguito: comunicazione 29 gennaio 2019);
- la comunicazione di Terna, del 27 novembre 2019, prot. Autorità 31581 del 27 novembre 2019 (di seguito: comunicazione 27 novembre 2019);
- la comunicazione “*GIERRF electronic procedure on the proposals agreed at WG level - Outcome*” (di seguito: comunicazione GIERRF) del 28 gennaio 2020 (prot. Autorità 2867 del 28 gennaio 2020).

CONSIDERATO CHE:

- il Regolamento FCA contiene disposizioni in merito al calcolo della capacità sugli orizzonti temporali di lungo termine (annuale e mensile) e alla relativa allocazione tramite l’emissione di diritti di trasmissione di lungo termine (di seguito: LTTR) di tipo fisico o finanziario basati sul differenziale di prezzo fra zone d’offerta adiacenti;
- ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento FCA, ciascuna autorità di regolazione nazionale, con riferimento a uno o più confini fra zone di mercato di propria competenza, può richiedere al proprio TSO di non emettere LTTR ai sensi del Regolamento stesso e/o di mettere a disposizione prodotti di copertura alternativi rispetto ai LTTR; sui confini oggetto della suddetta decisione, il regolamento FCA

trova applicazione limitatamente alle disposizioni in merito al calcolo della capacità sugli orizzonti temporali di lungo termine;

- con la deliberazione 333/2017/R/eel, l’Autorità si è avvalsa della facoltà di cui all’articolo 30 del Regolamento FCA con riferimento ai confini fra le zone interne al territorio nazionale; su tali confini, infatti, come disciplinato dalla deliberazione 205/04, sono disponibili già dal 2005 strumenti di copertura specifici denominati CCC basati sul differenziale di prezzo fra le zone d’offerta e il PUN;
- l’Articolo 20(2) del Regolamento CACM prevede che i TSO di ciascuna CCR definiscano una metodologia per il calcolo coordinato della capacità rilevante per gli orizzonti temporali giornaliero e infragiornaliero (di seguito: CCM CACM);
- l’articolo 10(1) del Regolamento FCA prevede che, entro 6 mesi dall’approvazione della CCM CACM, i TSO di ciascuna CCR presentino congiuntamente una proposta di metodologia (proposta di CCM FCA) per il calcolo coordinato della capacità con riferimento agli orizzonti temporali di lungo termine (di seguito: capacità di lungo termine);
- l’articolo 16(1) del Regolamento FCA prevede che, al più tardi contestualmente all’invio della proposta di CCM FCA, i TSO di ciascuna CCR presentino congiuntamente una proposta di metodologia per lo *splitting* della capacità di lungo termine ai fini dell’allocazione nei diversi orizzonti temporali annuale e mensile (di seguito: proposta di *splitting* FCA); detta metodologia deve essere predisposta esclusivamente con riferimento ai confini fra zone d’offerta per i quali prevista l’emissione di LTTR conformemente alla facoltà di cui all’articolo 30 del regolamento FCA;
- conformemente a quanto previsto dall’articolo 16(2) del regolamento FCA la proposta di *splitting* FCA:
 - deve incontrare le esigenze di copertura degli operatori di mercato con riferimento alla capacità allocata sugli orizzonti temporali di lungo termine;
 - deve essere coerente con le previsioni in merito al calcolo della capacità di lungo termine ai sensi dell’articolo 10 del medesimo regolamento;
 - non deve creare restrizioni alla concorrenza, con particolare riferimento all’allocazione dei LTTR;
- l’articolo 4(7) lettera b), del regolamento FCA prevede che la proposta di *splitting* FCA) sia sottoposta all’approvazione di tutte le Autorità di regolazione coinvolte nella CCR cui detta proposta si riferisce;
- l’articolo 5(3) del Regolamento 942/2019 conferma che le proposte di termini e condizioni e metodologie sottoposte all’approvazione delle autorità di regolazione a livello regionale continuano ad essere valutate dalle medesime autorità di regolazione (la competenza passerebbe invece ad ACER, come previsto dall’articolo 5(2) del medesimo regolamento, in caso in cui per dette proposte fosse prevista l’approvazione da parte di tutte le autorità di regolazione dell’Unione Europea);
- l’articolo 4(9) del regolamento FCA prevede che le Autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi o, se del caso, dal ricevimento da parte dell’ultima autorità di regolazione interessata;

- l'articolo 4(10) del regolamento FCA prevede che, qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire ad un accordo entro i termini di cui all'articolo 4(9), oppure su esplicita richiesta delle Autorità di regolazione stesse, entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 6(10) del regolamento (CE) 942/2019 (che ha sostituito l'articolo 8(1) del regolamento 713/2009, ormai abrogato);
- l'articolo 4(11) del Regolamento FCA prevede che, qualora una o più Autorità di regolazione richiedano una modifica per approvare i termini e le condizioni o le metodologie, i TSO interessati siano tenuti a presentare una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie interessate entro due mesi dalla richiesta delle Autorità di regolazione; le competenti Autorità di regolazione devono adottare una decisione in merito alle proposte modificate entro due mesi dal ricevimento delle stesse o, se del caso, dal ricevimento da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata; in caso in cui le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire ad un accordo entro i suddetti termini, il medesimo articolo prevede che entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 6(10) del regolamento (CE) 942/2019 (che ha sostituito l'articolo 8(1) del regolamento 713/2009, ormai abrogato);
- la procedura che le Autorità di regolazione della CCR GRIT hanno adottato per l'approvazione delle proposte ai sensi dell'articolo 4(7) del Regolamento FCA prevede che la decisione di approvazione o di richiesta di emendamento sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno di GIERRF, conformemente alle regole contenute nel documento *Rules of Procedure* GIERRF.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la CCM CACM per la CCR GRIT è stata approvata a livello GIERRF in data 12 luglio 2018; l'Autorità ha ratificato tale decisione con la deliberazione 411/2018/R/eel;
- con la comunicazione 29 gennaio 2019 Terna ha inviato all'Autorità la proposta di GRIT *splitting* FCA unitamente alla proposta di CCM FCA per la medesima regione; la proposta di *splitting* si riferisce solamente al confine Italia zona Sud – Grecia, l'unico per il quale è prevista l'emissione di LTTR conformemente alla decisione assunta dall'Autorità con la deliberazione 333/2017/R/eel;
- la proposta di GRIT *splitting* FCA si basa sul medesimo approccio statistico adottato dai TSO per il calcolo della capacità di lungo termine; in particolare ai fini dello *splitting* si prevede:
 - l'allocazione di un prodotto annuale pari in linea di principio al 5° percentile della distribuzione storica della capacità rilevante per gli orizzonti temporali giornaliero e infragiornaliero negli ultimi due anni;
 - l'applicazione di un *cap* al prodotto annuale, pari al 50% della capacità di lungo termine rilevante per l'orizzonte annuale: detto *cap* assicura che vi sia un adeguato volume di capacità disponibile anche per l'orizzonte mensile;

- l'applicazione di un *floor* al prodotto annuale, pari al 10% della capacità annuale; detto *floor* assicura che sia comunque allocato su base annuale un volume minimo anche in presenza di un valore del 5° percentile particolarmente basso per effetto di significative indisponibilità occorse negli anni precedenti;
- la determinazione di un prodotto mensile pari alla differenza fra la capacità di lungo termine rilevante sull'orizzonte mensile e la capacità già allocata su base annuale;
- l'implementazione della metodologia unitamente all'implementazione della metodologia per il calcolo della capacità di lungo termine di cui all'articolo 10 del Regolamento FCA;
- con la deliberazione 379/2019/R/eel l'Autorità, conformemente a quanto concordato all'unanimità in data 29 luglio 2019 dalle autorità di regolazione della CCR GRIT, ha richiesto a Terna di emendare la proposta di GRIT *splitting* FCA al fine di:
 - chiarire come viene calcolato il volume del prodotto annuale nel caso in cui la capacità di trasporto di lungo termine (allineata al 50° percentile della distribuzione della capacità negli ultimi due anni) risulti particolarmente bassa per effetto di indisponibilità significative occorse negli anni precedenti; in questo caso ci si aspetterebbe l'applicazione del *floor* che, comunque risulterebbe pari al 10% di un valore di capacità di lungo termine già di per sé basso;
 - modificare la metodologia di *splitting* per tenere conto dell'eventuale adozione di un approccio multiscenario per la capacità di lungo termine sul confine Italia zona Sud – Grecia, come suggerito dalle autorità di regolazione della CCR GRIT nella richiesta di emendamenti alla proposta di CCM FCA per la medesima regione;
- con la comunicazione 27 novembre 2019 Terna ha inviato all'Autorità la proposta di GRIT *splitting* FCA emendata;
- in particolare la proposta di GRIT *splitting* FCA emendata:
 - tiene conto della versione emendata della proposta di CCM FCA per la medesima regione, con la quale viene introdotto un profilo annuo di capacità di lungo termine per il confine Italia zona Sud – Grecia invece che un valore univoco annuale;
 - recepisce le indicazioni delle autorità di regolazione in presenza di significative indisponibilità occorse l'anno precedente, riferendo i valori di *cap* e *floor* del prodotto annuale al valore massimo del profilo annuale di capacità di cui al punto precedente, nei fatti coincidente con la capacità nominale (500 MW) dell'interconnessione con la Grecia; di conseguenza il prodotto annuale non può eccedere i 250 MW (*cap* pari al 50%) e non può essere inferiore a 50 MW (*floor* del 10%);
 - conferma la messa a disposizione di un prodotto mensile basato sulla differenza fra la capacità di lungo termine rilevante sull'orizzonte mensile e la capacità già allocata su base annuale;
- la data di ricevimento della proposta di GRIT *splitting* FCA emendata da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata, ai sensi dell'articolo 4(11) del Regolamento FCA, è il 27 novembre 2019; di conseguenza le autorità di regolazione

della CCR erano tenute ad adottare una decisione in merito a questa proposta entro il 27 gennaio 2020;

- il 27 gennaio 2020 tramite votazione elettronica, GIERRF all'unanimità ha approvato la proposta di GRIT *splitting* FCA emendata, come risulta dalla comunicazione GIERRF;
- la decisione assunta nell'ambito di GIERRF ha conseguentemente escluso il ricorso in materia ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell'articolo 4(11) del Regolamento FCA.

RITENUTO CHE:

- i prodotti di lungo termine sull'orizzonte annuale e mensile debbano essere il più possibile garantiti, ossia non essere soggetti a significative riduzioni programmate e/o a tagli per esigenze di sicurezza operativa o per indisponibilità non programmate dei collegamenti di interconnessione;
- la capacità di trasmissione di lungo termine debba essere valorizzata a prezzi coerenti con il differenziale di prezzo che si verifica su base giornaliera sui mercati dell'energia; eventuali valorizzazioni difformi potrebbero, infatti, restringere la concorrenza, favorendo guadagni potenzialmente elevati per gli operatori (nel caso in cui il valore economico della capacità di lungo termine sia sottostimato rispetto a quello giornaliero) o costituendo barriere all'ingresso sul mercato di lungo termine (nel caso in cui il valore economico della capacità di lungo termine sia sovrastimato rispetto a quello giornaliero);
- l'obiettivo di cui al precedente alinea possa essere perseguito privilegiando un'allocazione su orizzonti mensili, in quanto il prodotto annuale sconta maggiori incertezze sull'andamento effettivo del mercato e sull'effettiva disponibilità della capacità di trasporto;
- occorra pertanto trovare un equilibrio fra l'allocazione annuale (che gli operatori ritengono essere la più idonea a rispondere alle loro esigenze di copertura) e l'allocazione mensile (che riduce il rischio di restrizioni alla concorrenza per quanto sopra riportato), al fine di rispettare gli obiettivi di cui all'articolo 16(2) del Regolamento FCA in materia di esigenze di copertura degli operatori e di tutela della concorrenza;
- la proposta di GRIT *splitting* FCA emendata rappresenti un buon compromesso in quanto:
 - prevede in generale l'allocazione di un prodotto annuale pari al 5° percentile della capacità disponibile nei due anni precedenti, con ciò riducendo il rischio di tagli per esigenza di sicurezza operativa o per indisponibilità non programmate;
 - alloca un prodotto mensile sulla base della capacità attesa sull'orizzonte mensile (che sconta meno incertezze rispetto a quello annuale e quindi può essere considerata più *firm*), al netto della capacità già allocata su base annuale;
 - limita in ogni caso il prodotto annuale al 50% della capacità massima annuale (nei fatti 250 MW), garantendo l'allocazione su base mensile di una significativa quota della capacità;

- garantisce comunque l’allocazione annuale (tramite un *floor* del 10% della capacità massima, nei fatti 50 MW) anche in presenza di significative indisponibilità occorse l’anno precedente che potrebbero portare ad un valore fortemente ridotto del 5° percentile della distribuzione della capacità; ciò tutela le esigenze di copertura degli operatori;
- la proposta di GRIT *splitting* FCA emendata risulti altresì coerente con il calcolo della capacità di lungo termine per la medesima regione, requisito anch’esso richiesto dall’articolo 16(2) del Regolamento FCA;
- sia pertanto opportuno procedere all’approvazione della proposta di GRIT *splitting* FCA emendata, conformemente al risultato della votazione espressa in sede GIERRF il 27 gennaio 2020 di cui alla comunicazione GIERRF

DELIBERA

1. di approvare la proposta di GRIT *splitting* FCA emendata, allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di richiedere a Terna S.p.A., in qualità di titolare della concessione per il servizio di trasmissione e dispacciamento, di pubblicare, sul proprio sito internet, la proposta di GRIT *splitting* FCA emendata;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna S.p.A., al Ministero dello Sviluppo Economico e a ACER;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

1 aprile 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini